

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Publicato in albo web il 27.3.2015

Decreto n. 2075

IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il regolamento generale del precedente ordinamento, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto;
- Vista la nota rettorale prot. n. 8757 del 27.2.2015 e, in particolare, l'allegato prospetto "*cronologia di massima dei procedimenti elettorali 2015*";
- Vista la delibera del senato accademico, in data 24.3.2015, che ha approvato disposizioni regolamentari transitorie per le elezioni degli organi monocratici e delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo negli organi collegiali, al fine del rinnovo dei mandati in scadenza;

Considerata, ai sensi dell'art. 3, comma 9 dello Statuto, la necessità di prevedere l'immediata entrata in vigore delle suddette disposizioni regolamentari transitorie;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del vigente regolamento generale di Ateneo sono emanate, nella stesura di cui all'**allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disposizioni regolamentari transitorie per le elezioni degli organi monocratici e delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo negli organi collegiali, al fine del rinnovo dei mandati in scadenza.

Art. 2 – A seguito di quanto disposto all'art. 1, il prospetto "*cronologia di massima dei procedimenti elettorali 2015*" allegato alla nota rettorale prot. n. 8757 del 27.2.2015 è modificato nella stesura di cui all'**allegato B**.

Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nell'albo web dell'Ateneo e sul relativo sito internet, in "amministrazione trasparente", ed entrerà in vigore alla data di pubblicazione nell'albo.

Art. 4 - L'originale del presente decreto è depositato presso l'area legale e generale, servizio affari generali.

Genova, 27.3.2015

IL RETTORE
Firmato Prof. Paolo COMANDUCCI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
E PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI MONOCRATICI

Titolo I - STRUTTURE DI SERVIZIO

Capo I – Biblioteche di scuola

Art. 1 - Comitato tecnico-scientifico e presidente della biblioteca di scuola

1. Il regolamento della scuola definisce consistenza numerica e modalità di individuazione della componente docente del comitato tecnico-scientifico della biblioteca, garantendo la rappresentanza dei dipartimenti della scuola. Ove il regolamento non disponga alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono confermate, ove compatibili, la consistenza e le modalità di individuazione applicate per il triennio 2012-2015.
2. Tutto il personale della biblioteca, indipendentemente dall'area di inquadramento, designa il proprio rappresentante nel comitato tecnico-scientifico tra il personale inquadrato nell'area delle biblioteche a tempo indeterminato con modalità stabilite nel regolamento della scuola.
3. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di scuola, ivi incluso il rappresentante dei dottorandi o degli specializzandi, designano il proprio rappresentante nel comitato tecnico-scientifico tra gli studenti della scuola con modalità stabilite nel regolamento della scuola stessa.
4. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del preside della scuola, che ne dà comunicazione nel relativo sito internet.
5. La carica di componente del comitato tecnico-scientifico è compatibile con il regime di impegno a tempo definito.
6. Il comitato tecnico-scientifico elegge, al proprio interno, il presidente.

Capo II – Centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)

Art. 2 - Consiglio e presidente del Centro di servizi del sistema bibliotecario di ateneo (CSSBA)

1. La composizione del Consiglio del CSSBA è stabilita dall'art. 59 comma 2 dello Statuto. In particolare per quanto riguarda le designazioni dei membri ivi previsti:
 - (a) Il rappresentante degli studenti è designato dai rappresentanti degli studenti dei comitati tecnico - scientifici delle biblioteche di scuola al proprio interno.
 - (b) Il rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA) è designato dal presidente, sentito il consiglio direttivo di CSITA.
 - (c) Il rappresentante del personale dell'area delle biblioteche è designato, al proprio interno,

dai rappresentanti del personale dell'area delle biblioteche a tempo indeterminato nei comitati tecnico-scientifici delle biblioteche e dal personale dell'area delle biblioteche in servizio presso il CSSBA.

(d) I quattro docenti designati dagli organi di governo sono scelti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, i quali indicano, ciascuno, due nominativi di docenti che non siano componenti degli organi di governo. La carica dei componenti di cui alla presente lettera è compatibile con il regime di impegno a tempo definito.

2. I componenti del consiglio del CSSBA sono nominati con decreto del rettore, che viene pubblicato sul sito internet del centro stesso. I presidenti e i direttori di biblioteca, il direttore del CSSBA, il responsabile amministrativo e il rappresentante del personale dell'area delle biblioteche esercitano le funzioni di componenti del consiglio del CSSBA fino al termine della carica, della posizione organizzativa o del ruolo in forza dei quali fanno parte del consiglio.

3. Le elezioni di cui ai punti (a) e (c) sono indette dal presidente del consiglio del CSSBA.

4. Il consiglio del CSSBA elegge, al proprio interno, il presidente.

TITOLO II - ELEZIONI

Capo I – Norme comuni

Art. 3 - Seggi elettorali

1. Per ogni elezione possono essere costituiti più seggi elettorali; ciascun seggio elettorale è formato da almeno tre componenti scelti fra i docenti e/o tecnici amministrativi dell'Ateneo, preferibilmente elettori, fra i quali sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente per ogni seggio.

2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Qualora si svolga contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze, assicurando la presenza di un componente per ciascuna categoria di elettori coinvolti, per quanto possibile.

4. I seggi elettorali sono ubicati, per quanto possibile, in locali privi di barriere architettoniche per facilitare l'esercizio del voto da parte di elettori disabili o impossibilitati ad accedere al seggio per infermità.

5. Per le elezioni ove siano previste le candidature, i candidati non possono far parte di seggi elettorali.

Art. 4 - Operazioni di voto

1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore, previo accertamento dell'identità personale, apponga la firma sull'apposito registro e, successivamente, consegnano la scheda elettorale. Ogni elettore è identificato mediante esibizione di un documento di identità di cui sono annotati gli estremi o, in alternativa, mediante conoscenza personale di almeno due componenti del seggio.

2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto mediante la votazione di schede elettorali.
3. Qualora l'elettore esprima voti di preferenza in eccedenza rispetto alle disposizioni applicabili si assume il voto di lista, ove previsto, e non si considera validamente espresso alcun voto di preferenza.

Art. 5 - Operazioni di spoglio

1. terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede al conteggio di coloro che hanno votato e allo spoglio delle schede; per le elezioni del rettore lo scrutinio compete alla commissione elettorale.
2. A parità di voti, la precedenza è stabilita come di seguito indicato:
 - (a) docenti appartenenti alla stessa categoria: in base alla maggiore anzianità di ruolo e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (b) tecnici amministrativi: in base alla maggiore anzianità di servizio e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica;
 - (c) studenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi: in base alla minore anzianità di iscrizione a tutti i corsi dell'Ateneo e, a parità, in base alla maggiore anzianità anagrafica. Per assegnisti, dottorandi, specializzandi si computa la sola anzianità di iscrizione ai corsi post lauream.
3. Il presidente del seggio elettorale, o un suo delegato, consegna il verbale delle operazioni elettorali svolte, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o all'organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la conservazione agli atti.

Art. 6 – Elezioni di una pluralità di organi e rappresentanze che giungono a scadenza nello stesso anno accademico

1. Qualora nello stesso anno accademico giunga a scadenza la maggior parte delle rappresentanze negli organi collegiali di governo, negli organi centrali, nelle strutture fondamentali, dei mandati degli organi monocratici o delle rappresentanze in enti e organismi nazionali o regionali, il rettore, su conforme parere del Senato accademico, può disporre uno scaglionamento delle procedure, anche in deroga ai termini di indizione e svolgimento stabiliti dal presente regolamento per le singole elezioni, fissando un diverso calendario per meglio distribuire il carico gravante sulle strutture e sugli uffici, ferme restando le previste decorrenze dei mandati.

Art. 7 – Elezioni di rappresentanze previste da norme nazionali o regionali

1. Qualora sia necessario procedere all'elezione di rappresentanze di docenti, tecnici amministrativi e studenti in enti e organismi previsti da norme nazionali o regionali, o comunque non statutarie, il rettore può disporre che le votazioni si svolgano, per quanto possibile, contestualmente a quelle indette per gli organi dell'Ateneo, per i quali siano chiamati al voto, anche solo in parte, i medesimi elettori con un sistema elettorale compatibile; le votazioni si svolgono secondo quanto previsto dal presente regolamento in quanto applicabile e dalle suddette norme nazionali o regionali, integrate, se necessario, da specifiche disposizioni elettorali deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto del rettore.

Art. 8 – Sospensione estiva dei termini

1. Il mese di agosto non è computato per la fissazione di termini e scadenze inerenti alle procedure elettorali; è comunque assicurata l'osservanza delle disposizioni statutarie.

Art. 9 – Disposizioni integrative

1. Con i provvedimenti di indizione delle elezioni o separati decreti rettorali potranno essere emanate disposizioni integrative di quelle contenute nel presente regolamento previa conforme deliberazione del Senato accademico.

Capo II - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali di governo, nel comitato per le pari opportunità, nel consiglio e nella giunta di dipartimento, nel consiglio della scuola; designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni delle rappresentanze di docenti e tecnici amministrativi a tempo indeterminato previste per il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato per le pari opportunità, il consiglio e la giunta di dipartimento, il consiglio della scuola, nonché alla designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Quorum per la validità della votazione e determinazione del numero di eligendi

1. La votazione è valida, in ogni collegio elettorale, qualora abbia preso parte al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 67, comma 2, dello Statuto.
2. Ove le disposizioni statutarie definiscano il numero degli eligendi in percentuale rispetto a un termine di riferimento, il risultato del calcolo, qualora presenti decimali, è approssimato all'intero superiore.

Art. 12 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina delle rappresentanze elettive

1. Le elezioni delle rappresentanze nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità, nonché le elezioni dei componenti interni nel consiglio di amministrazione, sono indette dal rettore.
2. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio di scuola sono indette dal preside.
3. Le elezioni delle rappresentanze nel consiglio e nella giunta di dipartimento sono indette dal direttore di dipartimento.
4. Il rettore, il preside, il direttore di dipartimento provvedono, per le elezioni di competenza, a formare gli elettorati attivo e passivo provvisori e definitivi, a costituire i seggi e a nominare gli eletti, con propri provvedimenti.

Art. 13 - Graduatoria dei non eletti

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, sono esclusi dalla graduatoria dei non eletti coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento di quelli ottenuti dall'ultimo degli eletti nel complesso delle elezioni ordinarie e delle eventuali suppletive.

Art. 14 - Decorrenza e durata dei mandati

1. I rappresentanti entrano in carica dal primo novembre, restano in carica per il numero di anni accademici previsto dallo Statuto e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni.

2. I primi dei non eletti nelle graduatorie delle elezioni ordinarie o suppletive e gli eletti nelle elezioni suppletive, sono nominati in sostituzione di rappresentanti cessati anticipatamente nel rispetto delle riserve eventualmente previste, completano il mandato dei componenti cessati e possono essere rieletti per un solo mandato.

3. Il termine del mandato degli eletti e nominati in esito a votazioni suppletive coincide con quello previsto per le elezioni ordinarie.

Art. 15 – Ineleggibilità

1. Ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto non sono eleggibili coloro per i quali, in applicazione di disposizioni cogenti, sia previsto il collocamento a riposo prima della scadenza del mandato.

2. Non sono eleggibili coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo pari ad un intero mandato, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto.

3. Non sono eleggibili coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, nonché coloro che, ai sensi di disposizioni di legge, siano esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.

Art. 16 – Incompatibilità per i componenti elettivi

1. I componenti elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, ad eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio di dipartimento, il consiglio del corso di studio, il consiglio della scuola di specializzazione, il collegio dei docenti del corso di dottorato.

2. Gli elettori docenti a tempo definito sono inseriti negli elenchi dell'elettorato passivo, da intendersi come elenco dei soggetti candidabili ove prevista la candidatura. La presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.

3. Per le elezioni ove non è prevista la presentazione della candidatura, i docenti a tempo definito eletti, che intendano accettare la nomina, devono optare per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. La mancata dichiarazione di opzione equivale a rinuncia alla carica.

4. La presentazione di candidatura, ove prevista, da parte di un docente titolare di carica incompatibile, equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica già rivestita.
5. La carica di rappresentante dei docenti nella giunta di dipartimento è incompatibile con la carica di direttore e vice direttore del dipartimento, oltreché con la carica di componente degli organi di governo.

Art. 17 - Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive

1. Qualora per un collegio elettorale, per il quale è prevista la presentazione di candidature, non si presenti alcun candidato o sia ammesso alle elezioni ordinarie un numero di candidati inferiore agli eligendi, i termini per la presentazione di candidature sono riaperti per non meno di sette giorni, al termine dei quali hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata presentata e ammessa almeno una candidatura. Nel caso in cui, dopo la riapertura dei termini, non siano state presentate o ammesse candidature è indetta una prima tornata di elezioni suppletive; qualora, dopo la riapertura dei termini, siano state presentate e ammesse candidature in numero complessivamente inferiore agli eligendi, le elezioni ordinarie hanno luogo per l'insieme delle candidature presentate. Per la presentazione delle candidature alle elezioni suppletive è stabilito un periodo non inferiore a sette giorni senza previsione di alcuna riapertura dei termini in caso di mancanza di candidature ammesse; in quest'ultimo caso non si fa luogo alle elezioni che vengono annullate con provvedimento del soggetto competente all'indizione e si applica il comma 4.
2. Qualora a seguito di elezioni ordinarie non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti sono indette elezioni suppletive entro il mese di ottobre per il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il comitato per le pari opportunità, entro la prima decade di maggio per il consiglio di dipartimento, entro la prima decade di giugno per la giunta di dipartimento ed entro la prima decade di luglio per il consiglio della scuola.
3. Le elezioni suppletive si svolgono con le modalità previste per le elezioni ordinarie in quanto applicabili; i termini sono stabiliti nel decreto di indizione ed eventuali disposizioni integrative, emanate con lo stesso decreto di indizione ovvero con separato provvedimento, sono approvate, anche in deroga a quanto previsto nell'art. 9, dall'organo collegiale cui si riferiscono le elezioni medesime o, in caso di impossibilità, dal senato accademico; lo stesso senato approva le eventuali disposizioni relative a elezioni o designazioni suppletive dei componenti del consiglio di amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 67, comma 5, dello Statuto qualora, per un collegio elettorale, il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione dell'organo nella nuova composizione non è inficiata.
5. Le prescrizioni statutarie relative ai quorum per la validità delle elezioni si intendono riferite alle elezioni ordinarie. Tutte le elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 18 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici amministrativi nel senato accademico

1. Dopo il rinnovo delle cariche di direttore di dipartimento in scadenza nell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti nel senato accademico di cui all'art. 15, comma 1, lett. b), c) e d) dello Statuto, comunque entro la prima decade di luglio, il rettore, sentito il

senato accademico, indice le elezioni e fissa la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre; successivamente, almeno cinque giorni prima della votazione, il rettore nomina la commissione elettorale, designandone il presidente.

2. La commissione elettorale è composta da almeno tre elettori docenti o tecnici amministrativi dell'Ateneo; di norma, è altresì nominato almeno un componente supplente. La commissione procede all'individuazione degli eletti per ogni collegio elettorale, sommando i voti espressi nei seggi, garantendo la nomina del più votato in ogni collegio elettorale, applicando finché possibile le riserve per area disciplinare e per categoria di docenza previste dall'art. 15, commi 1 e 2, dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità. Le procedure per l'individuazione dei docenti eletti, in applicazione delle riserve, sono stabilite nel decreto di indizione. La commissione elettorale decide a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le candidature individuali da parte degli interessati, unitamente al relativo *curriculum vitae*, sono presentate all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero inviate tramite raccomandata a/r o per posta elettronica certificata all'indirizzo del rettore entro il termine indicato nel decreto di indizione. La loro ammissibilità è stabilita dalla commissione elettorale entro il termine indicato nel decreto di indizione e la decisione è pubblicata all'albo web e nel sito Internet dell'Ateneo.

4. Ai sensi dell'art. 2, della legge n. 240 del 30.12.2010 non sono eleggibili coloro che, a qualunque titolo, abbiano già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, come componenti del senato accademico, considerando anche i mandati svolti nel previgente ordinamento statutario, senza che sia successivamente trascorso un intervallo pari ad un intero mandato.

Art. 19 - Elezioni delle rappresentanze dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel comitato per le pari opportunità

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e si svolgono contestualmente alle votazioni per le rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto;

2. La commissione elettorale competente per le elezioni del senato accademico provvede a redigere le graduatorie per i diversi collegi elettorali (docenti e tecnici-amministrativi) e procede all'individuazione degli eletti, sommando i voti espressi dagli elettori nei seggi, applicando le riserve a favore di due donne per ogni collegio, previste dall'art. 28, comma 1, dello Statuto, individuando le precedenze in caso di parità di voti e rilevando le eventuali situazioni di incompatibilità.

Art. 20 - Elezioni delle rappresentanze dei tecnici amministrativi nel consiglio di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette dal direttore di dipartimento, e si svolgono di norma entro la prima decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti.

2. Il numero degli eligendi è stabilito, ai sensi dell'art. 39, comma 1, dello Statuto, nella misura del venti per cento dei tecnici-amministrativi del dipartimento, fatti salvi gli eventuali ampliamenti della rappresentanza disposti dal regolamento di dipartimento ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

3. Il segretario amministrativo e il manager didattico, componenti di diritto del consiglio di dipartimento, hanno elettorato attivo.
4. L'elettore a tempo parziale è computato per intero al fine del calcolo degli eligendi e dispone di un voto.
5. Gli elettori che operano in più dipartimenti devono esercitare opzione scritta per il collegio elettorale cui scelgono di essere iscritti entro il termine stabilito nel decreto di indizione. Tale opzione è vincolante per il relativo mandato; in difetto di opzione l'elettorato è esercitato presso il dipartimento ove il servizio è prestato per un maggiore numero di ore settimanali, in caso di parità nel dipartimento ove il servizio è prestato da maggior tempo e in caso di contemporaneità dell'inizio della prestazione nel dipartimento indicato per primo nel provvedimento di assegnazione.

Art. 21 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti e del rappresentante dei tecnici amministrativi nella giunta di dipartimento

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, per le quali non è prevista la presentazione di formali candidature, sono indette e gestite dal direttore di dipartimento per collegi elettorali distinti (docenti e tecnici amministrativi) e si svolgono, di norma, entro la prima decade di giugno dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Per le votazioni dei tecnici amministrativi, hanno elettorato attivo e passivo i rappresentanti eletti nel consiglio di dipartimento, di cui al precedente articolo. Le votazioni per i rappresentanti di docenti e tecnici amministrativi nella giunta devono svolgersi, di norma, dopo l'elezione del direttore del dipartimento in scadenza nello stesso anno accademico, indetta dal decano della medesima struttura.
2. Il direttore e il vice direttore del dipartimento, componenti di diritto della giunta, hanno elettorato attivo per la componente docente; il segretario amministrativo, componente di diritto della giunta, ha elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei tecnici amministrativi.
3. E' garantita l'applicazione delle riserve, previste dall'art. 41, comma 2, dello Statuto, a favore del più votato per ogni categoria di docenza.

Art. 22 - Elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio della scuola

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive sono indette dal preside di scuola, e si svolgono di norma entro la prima decade di luglio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato dei rappresentanti. Le votazioni devono svolgersi dopo le elezioni dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti in scadenza nello stesso anno.
2. Il decreto di indizione contiene le disposizioni occorrenti per lo svolgimento delle elezioni, l'effettuazione dello scrutinio e la proclamazione degli eletti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari applicabili, comprese quelle eventualmente inserite nel regolamento della Scuola.

Capo III – Elezioni dei componenti delle commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio di scuola e di Ateneo

Art. 23 – Mandato

1. I componenti entrano in carica dal primo novembre, restano in carica per un biennio accademico e, comunque, fino alla decorrenza della nomina degli eletti nelle successive votazioni.

Art. 24 – Commissione paritetica di dipartimento

Ove non diversamente stabilito dai regolamenti di dipartimento, la commissione paritetica, se istituita, è composta da almeno tre docenti e tre studenti appartenenti al consiglio del dipartimento stesso; l'elezione avviene in due collegi separati con proclamazione dei tre componenti che abbiano riportato in ciascuno di essi il maggior numero di voti.

Art. 25 – Commissione paritetica di scuola

1. Le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, valide qualunque sia il numero dei votanti, sono indette dal preside in modo da permettere l'insediamento all'inizio del mandato.

2. Per la componente docente, l'elettorato attivo e passivo è riservato ai docenti che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, sono componenti dei consigli dei corsi di studio affidati ai dipartimenti della scuola; il docente componente di più consigli di corso di studio di scuole diverse ha elettorato attivo e passivo per ciascuna delle relative commissioni paritetiche e, nel caso risulti eletto in più commissioni, deve optare per una di esse entro sette giorni dalla richiesta dei presidi interessati; al solo fine della formazione dell'elettorato passivo, il preside, prima dell'indizione, richiede ai docenti componenti di più consigli di corso di studio della scuola, opzione scritta per uno solo di questi in modo che sia possibile applicare la riserva, prevista dall'art. 49, comma 2, dello Statuto, a favore di un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio e per le diverse sedi decentrate.

Art. 26 – Commissione paritetica di Ateneo

1. Il preside di scuola indice, in tempo utile per permettere l'insediamento dell'organo entro trenta giorni dall'inizio del mandato, le elezioni ordinarie e le eventuali suppletive, queste ultime valide qualunque sia il numero dei votanti, di due studenti e di due docenti componenti della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio.

2. A norma dell'art. 26 comma 2 dello Statuto, i rappresentanti di ciascuna Scuola nella commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio sono eletti secondo le modalità definite dai regolamenti delle scuole.

Capo IV – Elezioni degli organi monocratici

Art. 27 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni del direttore di dipartimento, del preside di scuola, del coordinatore di corso di studio, del direttore di scuola di specializzazione,

del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), del presidente di biblioteca, dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche.

2. Qualora siano istituite le scuole di dottorato di cui all'art. 54 dello Statuto, l'elezione del direttore di scuola si svolge applicando per analogia le disposizioni relative all'elezione dei direttori delle scuole di specializzazione, in quanto compatibili.

Art. 28 - Indizione, costituzione dei seggi e nomina dell'eletto

1. Le elezioni dei soggetti indicati all'art. 27 comma 1 sono indette, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, dal decano dei professori componenti il collegio che, con propri decreti, provvede alla pubblicazione degli elenchi provvisori e definitivi dell'elettorato attivo e passivo e a costituire il seggio.

2. Ai fini dello svolgimento dei procedimenti elettorali di cui al presente Capo, si intende per decano il professore di prima fascia con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario, o, in sua assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità di nomina a professore associato; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica. Il decano, in caso di impedimento, può delegare un professore elettore per l'indizione e lo svolgimento delle procedure elettorali.

3. Il presidente e il vicepresidente delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento sono nominati, rispettivamente, dal preside di scuola e dal direttore di dipartimento. I titolari delle cariche di direttore di dipartimento, preside di scuola, coordinatore di corso di studio, direttore di scuola di specializzazione, presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), del presidente di biblioteca, nonché di presidente e vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo sono nominati con decreto del rettore.

4. In caso di cessazione anticipata dell'eletto le elezioni devono essere svolte entro trenta giorni.

Art. 29 – Quorum per la validità delle votazioni e preferenza

1. Le votazioni sono valide qualora abbia preso parte al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 30 – Decorrenza e durata dei mandati

1. Il mandato del direttore di dipartimento, del preside della scuola, del coordinatore di corso di studio e del direttore di scuola di specializzazione decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico e comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni, ma non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato. Oltre tale termine, gli atti di ordinaria amministrazione sono adottati dal decano dell'organo collegiale.

2. Il mandato del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA) decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico o fino alla decorrenza della nomina dell'eletto presidente del CSSBA nelle successive votazioni e comunque non oltre la scadenza del mandato alla carica di presidente della biblioteca di scuola. Il mandato del presidente della biblioteca di scuola decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un triennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina dell'eletto nelle successive votazioni.

3. Il mandato del presidente e del vice presidente, rispettivamente, della commissione paritetica di scuola, della commissione paritetica di Ateneo e, ove costituita, di dipartimento decorre dal primo novembre. Il titolare resta in carica per un biennio accademico, comunque fino alla decorrenza della nomina degli eletti componenti della nuova commissione paritetica.

4. In caso di cessazione anticipata rispetto al termine del mandato del titolare della carica di presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo il mandato del nuovo eletto decorre dalla data del decreto di nomina e scade col termine del mandato di presidente della biblioteca di scuola.

Art. 31 – Ineleggibilità

1. Per le cause di ineleggibilità, si applica quanto previsto dall'art. 15.

Art. 32 – Incompatibilità

1. Per le incompatibilità si applica quanto previsto dall'art. 16.

2. Non sono tra loro compatibili le cariche di rettore, preside, vicepresidente, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio ai sensi degli artt. 69, comma 3, e 48, comma 1, dello Statuto.

3. L'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca è incompatibile con l'assunzione e la permanenza nella carica di organo monocratico. La presentazione di candidatura, ove prevista, da parte di un docente autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca in sede diversa o in congedo per motivi di studio o di ricerca, comporta rinuncia implicita all'autorizzazione o al congedo in caso di elezione. Per le votazioni nelle quali non è prevista la presentazione della candidatura, il suddetto docente eletto che intenda accettare la nomina, deve presentare rinuncia all'autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza, si assume che rinunci alla carica.

Art. 33 – Candidature

1. Per la carica di direttore di dipartimento e di preside di scuola è prevista la presentazione di candidature individuali; l'interessato presenta la propria candidatura, unitamente al *curriculum vitae* e al programma, nel rispetto dei requisiti di eleggibilità, e dei termini minimi stabiliti nel relativo decreto di indizione delle votazioni.

2. In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni.

Art. 34 – Dimissioni ed elezioni conseguenti

1. Nel caso di dimissioni, le stesse sono accolte dall'organo cui compete la nomina con effetto, fatta salva la manifestazione di contraria volontà dell'interessato, dalla data di decorrenza della nomina dell'eletto in esito al nuovo procedimento elettorale.

2. Nel caso di dimissioni aventi efficacia anteriore alla nomina del nuovo eletto, assume le corrispondenti funzioni il decano dell'organo collegiale, il quale provvede allo svolgimento delle elezioni nel termine previsto all'art. 28 comma 4.

Art. 35 – Elezioni del direttore di dipartimento

1. Il decano del dipartimento indice le elezioni fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nella seconda e terza decade di maggio dell'anno accademico in cui ha termine il mandato al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle elezioni dei componenti del Senato accademico e la tempestiva formazione dei Consigli delle Scuole; il provvedimento di indizione prevede altresì, un secondo termine per la presentazione delle candidature anche da parte dei professori di seconda fascia in caso di assenza di candidature di professori di prima fascia entro il primo termine fissato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di dipartimento; l'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia del consiglio di dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 74, comma 4, dello Statuto. Per i professori a tempo definito la presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. In assenza di candidati con la qualifica di professore di prima fascia o nel caso di due votazioni valide successive nelle quali nessun candidato sia risultato eletto, l'eleggibilità è estesa ai professori associati con conseguente riapertura dei termini, per la presentazione di candidature, per non meno di cinque giorni. Nelle votazioni successive è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, a ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 36 – Elezioni del preside di scuola

1. Le elezioni del preside di scuola sono indette con decreto rettorale entro la prima decade del mese di ottobre e si tengono a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 1° novembre. Il decreto contiene la nomina di un seggio elettorale formato da almeno tre componenti appartenenti a categorie diverse e forniti di elettorato attivo, il termine per la presentazione delle candidature unitamente ai relativi *curriculum* e programmi, l'indicazione delle date per la seconda votazione e il ballottaggio se diverse da quella della prima votazione, nonché ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio della scuola; l'elettorato passivo e la conseguente candidabilità sono riservati ai professori di prima fascia a tempo pieno della scuola. Per i professori a tempo definito la presentazione della candidatura comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso di elezione.
3. Ai sensi dell'art. 74, commi 3 e 5, dello Statuto, l'elezione del preside avviene a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni valide. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto più voti nella seconda votazione ed è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, ad ulteriore parità, prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica. In caso di candidatura unica il candidato risulta eletto se raggiunge il quorum previsto entro le prime due votazioni.
4. Si procede alle votazioni anche nel caso di mancata presentazione di candidature, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Art. 37 – Elezioni del coordinatore di corso di studio

1. Il decano del corso di studio indice le elezioni fissando le date della prima e dell'eventuale seconda votazione da svolgere, di norma, nel periodo dal primo settembre al dieci ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per i nuovi consigli di corso di studio, il decano indice le elezioni del primo coordinatore entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta a far parte del consiglio stesso.
2. Il coordinatore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 38 – Elezioni del direttore della scuola di specializzazione

1. Il decano della scuola di specializzazione indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel periodo dal primo settembre al dieci ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato. Per la nuova scuola di specializzazione, il decano indice le elezioni del primo direttore entro un mese dalla nomina della rappresentanza studentesca eletta.
2. Per le scuole di area non sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo componenti del consiglio; per le scuole di area sanitaria, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo, componenti del consiglio, che appartengano al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola di specializzazione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 1.8.2005, inerente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
3. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti alla prima votazione ed a maggioranza semplice alla seconda.

Art. 39 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di dipartimento, ove costituita

1. Il direttore del dipartimento indice le elezioni, da svolgere di norma, entro il venti di ottobre dell'anno accademico in cui hanno termine i mandati. Ove non diversamente disposto dal regolamento di dipartimento il consiglio forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per un rappresentante di ciascuna componente; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 40 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di scuola

1. Il preside della scuola indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato, contestualmente alle elezioni dei quattro rappresentanti della commissione paritetica di scuola, due docenti di ruolo e due studenti, all'interno della commissione paritetica di Ateneo.
2. Ove non diversamente disposto dal regolamento di scuola, il consiglio forma un unico collegio e ciascun elettore esprime una preferenza per un rappresentante di ciascuna componente; risultano eletti il docente di ruolo e lo studente che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 41 – Elezioni del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo

1. Il rettore indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, entro il venti ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo spetta, per entrambe le cariche, ai componenti docenti e studenti della commissione riuniti in un unico collegio.
3. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo spetta, rispettivamente, ai componenti docenti di ruolo e agli studenti della commissione stessa.
4. Per le cariche di presidente e di vicepresidente della commissione paritetica di Ateneo sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Art. 42 – Elezioni del presidente del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola

1. Il preside indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, nel mese di settembre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola.
3. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di ruolo del comitato tecnico-scientifico della biblioteca di scuola.
4. E' eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 43 – Elezioni del presidente del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA)

1. Il decano dei professori del consiglio del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA) indice le elezioni fissando la data della votazione da svolgere, di norma, entro il venti ottobre dell'anno accademico in cui ha termine il mandato.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio del centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA).
3. L'elettorato passivo è riservato ai presidenti di biblioteca di scuola.
4. E' eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 44 - Integrazione e coordinamento delle presenti disposizioni

1. Il rettore è autorizzato ad apportare, con decreto, le modifiche che si rendano necessarie per l'integrazione e il coordinamento delle presenti disposizioni fra loro e con quelle emanate con D.R. n. 408 del 3.2.2015 in materia di elezioni delle rappresentanze studentesche.

Allegato B

CRONOLOGIA DI MASSIMA PROCEDIMENTI ELETTORALI 2015

24 febbraio	Rettore ha acquisito parere del senato accademico su date elezioni contestuali per le rappresentanze studentesche nei CCS e negli organi di governo ; SA ha designato commissione elettorale per gli organi di governo	
25 febbraio	Rettore ha emanato decreto indizione per elezioni rappresentanze studentesche negli organi di governo (date di votazione 12 e 13 maggio) e ha nominato la commissione elettorale e il relativo presidente	
entro 13 marzo	Direttori di dipartimento emanano decreti per indizione elezioni rappresentanze studentesche nei CCS , determinano gli elettorati, gli eligendi e costituiscono i seggi per le elezioni	Elezioni il 12 e 13 maggio, contestuali a quelle per le rappresentanze studentesche negli organi di governo
entro aprile (periodo consigliato)	Rappr. di un assegnista, un dottorando, uno specializzando nel consiglio di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal direttore di dipartimento	
	Rappr. tecnici amministrativi nel consiglio di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal direttore di dipartimento	
12 e 13 maggio	Rappr. studenti nei CCS	
	Rappr. studenti, dottorandi e specializzandi in SA (a liste concorrenti)	
	Rappr. studenti, dottorandi e specializzandi in CA (a liste concorrenti)	
maggio	Direttore di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal decano, compreso eventuale allargamento dell'elettorato passivo agli associati in mancanza di candidati di I fascia o dopo due votazioni successive in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto	
giugno	Docenti e tecnici amministrativi nella giunta di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal direttore di dipartimento	Da svolgere, comunque, dopo le elezioni del direttore di dipartimento
giugno	Rappr. studenti nel consiglio di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal direttore di dipartimento	Elezioni svolte insieme, in ogni scuola, in data unica decisa dal preside, presso i seggi costituiti dai dipartimenti
	Rappr. studenti e rappr. dottorandi/specializzandi nel consiglio della scuola Svolgimento elezioni, indette dal preside	

	<p>Rappr. studenti nelle commissione paritetica di scuola (CPS) Svolgimento elezioni, indette dal preside, secondo quanto deliberato dal consiglio della scuola sulla composizione e sulle modalità di elezione della CPS</p> <p>Rappr. studenti in Consulta dell'ARSEL Svolgimento elezioni, indette dal Rettore</p>	
giugno	<p>Elezioni del coordinatore CCS in scadenza Svolgimento elezioni, indette dal decano del CCS</p>	
entro 10 luglio	<p>Rettore, sentito SA, indice le elezioni di docenti, direttori di dipartimento e tecnici amministrativi in SA e le contestuali elezioni di docenti e tecnici amministrativi nel Comitato per le pari opportunità (CPO)</p>	<p>Elezioni entro ottobre, dopo il rinnovo dei direttori di dipartimento in scadenza</p>
settembre	<p>Docenti nel consiglio della scuola Svolgimento elezioni, indette dal preside</p>	<p>Elezioni contestuali</p>
	<p>Docenti nella CPS Svolgimento elezioni, indette dal preside, secondo quanto deliberato dal consiglio della scuola sulla composizione e sulle modalità di elezione della CPS</p>	
settembre	<p>Rappresentanti degli studenti nel Comitato potenziamento attività sportive Svolgimento elezioni, indette dal Rettore</p>	
settembre	<p>Rappr. studenti e rappr. dottorandi/specializzandi nella giunta di dipartimento Svolgimento elezioni, indette dal direttore di dipartimento</p>	
Entro 15 ottobre	<p>Docenti e studenti nella Commissione paritetica di Ateneo (CPA) Svolgimento elezioni, indette dal preside</p>	<p>Svolgimento elezioni contestuali</p>
	<p>Presidente e Vice Presidente CPS Svolgimento elezioni, indette dal preside</p>	
entro ottobre	<p>elezioni docenti e tecnici amministrativi in SA e CPO</p>	<p>Svolgimento elezioni contestuali, indette entro il 10 luglio</p>
Periodo di votazione e modalità da definire (entro settembre?)	<p>Rappr. degli specializzandi nel consiglio della scuola di specializzazione Svolgimento elezioni, indette dal direttore della scuola di specializzazione</p>	<p>Il decreto ministeriale n. 68 del 4.2.2015, inerente il nuovo riassetto delle scuole, prevede entro 60 giorni un ulteriore provvedimento ministeriale per la determinazione</p>

Periodo di votazione e modalità da definire (entro ottobre?)	Elezioni del direttore scuola di specializzazione in scadenza Svolgimento elezioni, indette dal decano, dopo l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi	dell'ordinamento delle nuove scuole e per regolamentare la fase di transizione al nuovo ordinamento
entro ottobre	Presidente e vice presidente CPA Svolgimento elezioni, indette dal Rettore	
entro ottobre	Rappresentanze studentesche nel CPO Svolgimento elezioni, indette dal Rettore	
a novembre	Preside di scuola Svolgimento elezioni, indette dal Rettore	Elezioni indette entro la prima decade di ottobre